# CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO ABB

# PER L'ACQUISTO DI SERVIZI

#### Edizione aprile 2014

DATA: 1 aprile 2014

PER: Acquisto di servizi da parte delle Controllate ABB, con l'esclusione dei servizi connessi con l'attività di R&S, sviluppo di prodotti, software, sistemi informativi, e reti, trasporti e logistica, montaggio e installazione di macchinari e attrezzature, somministrazione di lavoro temporaneo e assistenza legale).

#### 1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

#### 1.1 Nel presente documento

"ABB CGC/Servizi": significa le presenti Condizioni Generali di Contratto ABB per l'acquisto di Servizi (2014-1 Italia);

<u>"Cliente"</u>: significa la Controllata ABB acquirente che ordina i Servizi al Fornitore;

"Condizioni Contrattuali": significa i termini e le condizioni applicabili ai rispettivi Rapporti Contrattuali costituti dall'Ordine – e comprendono i termini e le condizioni di ABB CGC/Servizi e altri termini e condizioni contenuti nell'Ordine e/o in qualsiasi documento contrattuale (contratto quadro scritto o contratto diretto) che riguardi l'acquisto dei Servizi;

"Consegna": significa il completamento dei Servizi, compresa la fornitura di eventuali Work Product, da parte del Fornitore in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, salvo diversamente specificato dalle Parti nelle Condizioni Contrattuali;

"Controllata": significa una qualsiasi entità, dotata di personalità giuridica o meno, che attualmente o in futuro, direttamente o indirettamente, possiede, è posseduta da, o è sotto la proprietà comune con una Parte al rapporto contrattuale al quale si applicano le presenti CGC ABB/Servizi, in virtù di una partecipazione di controllo rappresentata dal 50% o più dei diritti di voto o del capitale;

"(Diritti di) Proprietà Intellettuale": significa tutti i diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) e tutelati dalla legge, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo i brevetti, le domande di brevetto e le relative divisionali e continuazioni, modelli di utilità, disegni industriali, nomi commerciali, marchi, diritti d'autore (relativi a codici sorgenti software, documentazione, dati, report, nastri e altro materiale che possa essere soggetto a copyright) e relative domande, rinnovi, estensioni, reintegrazioni, o diritti di proprietà sui risultati creati con l'intelletto (con l'ingegno) che sono tutelati da riservatezza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo il know-how e i segreti commerciali;

<u>"Fornitore":</u> significa la parte che fornisce i Servizi al Cliente, ai sensi delle Condizioni Contrattuali;

"IVA": significa l'Imposta sul Valore Aggiunto o qualsiasi altra imposta sulle transazioni commerciali che un acquirente sia tenuto a pagare a un venditore o a un fornitore di servizi come parte del, o in aggiunta al, prezzo di vendita;

"Ordine": consiste nell'Ordine di Acquisto (OA) da parte del Cliente rivolto al Fornitore, in cui si richiede la prestazione dei Servizi secondo quanto descritto nel Modulo d'Ordine e negli altri documenti connessi all'Ordine stesso quali specifiche, disegni ed allegati a cui il Cliente faccia espresso riferimento in, o che il Cliente abbia allegato a, tale Ordine; un Ordine deve essere emesso (i) come Ordine elettronico qualora il Cliente e il Fornitore abbiano espressamente concordato di comunicare in tal modo, o (ii) come Ordine scritto; in entrambi i casi, sia il Cliente sia il Fornitore dovranno utilizzare i Moduli d'Ordine standard di ABB (come di volta in volta pubblicati in www.abb.com – Supplying to ABB – ABB Conditions of Purchase o altrimenti resi disponibili dal Cliente al Fornitore).

"Parte": significa il Cliente o il Fornitore;

"Rapporto Contrattuale" o "Contratto": significa il rapporto contrattuale istituito da (i) l'Ordine di Acquisto di Servizi da parte del Cliente ai sensi delle presenti ABB CGC/Servizi, accettato dal Fornitore (sia espressamente mediante accettazione scritta, o mediante evasione dell'Ordine, in tutto o in parte), o (ii) un accordo scritto stipulato fra le Parti per l'acquisto di Servizi ai sensi della presente ABB CGC/Servizi, in ogni caso comprendente i documenti contrattuali pertinenti;

"Risarcimento DPI": significa il rimborso al Cliente da parte del Fornitore di costi, pretese, richieste, passività, spese, danni o perdite (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo eventuali danni diretti, indiretti o consequenziali, mancato guadagno e danni alla reputazione, e tutti gli interessi, le penali e i costi e le spese legali e professionali) derivanti da violazioni da parte del Fornitore di Diritti di Proprietà Intellettuale di terzi;

Qualsiasi dato inserito dal Fornitore nel sistema di Ordini elettronico del Cliente, così come qualsiasi altra documentazione e informazione caricate dal Fornitore nel sistema elettronico del Cliente, dovranno essere in lingua inglese, o come diversamente richiesto dalle leggi applicabili:

<u>"Servizi"</u>: significa i servizi che devono essere forniti, compresi i Work Product che il Fornitore debba consegnare secondo quanto previsto dalle Condizioni Contrattuali;

"Variazione d'Ordine": significa una variazione all'Ordine tale da alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare l'Ordine o parti dello stesso;

"Work Product": significa tutti i materiali, i documenti, il software o altri elementi che derivino dai Servizi forniti dal Fornitore nell'ambito del rispettivo Ordine, in qualsiasi forma o mezzo, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo dati, grafici, relazioni, specifiche (bozze comprese).

1.2 Salvo diversamente specificato nelle presenti ABB CGC/Servizi:

1.2.1 I riferimenti agli articoli sono ad articoli delle ABB CGC/Servizi;

1.2.2 Le rubriche degli articoli sono inclusi unicamente per facilitarne la lettura e non incidono sull'interpretazione delle ABB CGC/Servizi; 1.2.3 L'uso del singolare include il plurale e viceversa;;

1.2.4 L'uso di un genere include tutti i generi.

#### 2. APPLICAZIONE DELLE CONDIZIONI

2.1 Le ABB CGC/Servizi (l'ultima versione resa disponibile dal Cliente al Fornitore) si applicano se (i) il Fornitore accetta l'Ordine di Acquisto di Servizi del Cliente, o se (ii) le Parti concludono un accordo per l'acquisto di Servizi, fermo restando che tale accordo o l'Ordine di Acquisto di Servizi facciano espresso riferimento a e incorporino le ABB CGC/Servizi come Condizioni Contrattuali.

2.2 Ciascun Ordine è subordinato all'accettazione da parte del Fornitore, espressamente mediante invio di comunicazione di accettazione, o implicitamente mediante evasione dell'Ordine, in tutto o in parte. Il Modulo d'Ordine da parte del Cliente potrà specificare un periodo di tempo limitato per l'accettazione. Qualora tale periodo dovesse trascorrere senza che sia pervenuta l'accettazione dell'Ordine stesso da parte del Fornitore, il Cliente avrà diritto di annullare l'Ordine. Variazioni d'Ordine richieste dal Fornitore avranno efficacia soltanto dietro espressa conferma scritta da parte del Cliente.

- 2.3 Le ABB CGC/Servizi sono le uniche condizioni in base alle quali il Cliente è disposto a trattare col Fornitore per la fornitura dei Servizi, e regoleranno i Rapporti Contrattuali tra il Cliente e il Fornitore con l'esclusione di ogni altro termine o condizione, tranne qualora e nella misura in cui diversamente espressamente convenuto per iscritto tra il Cliente e il Fornitore.
- 2.4 Nessuno dei termini o delle condizioni avallati o consegnati con, o contenuti nelle offerte, conferme o accettazioni di Ordini, specifiche o documenti simili del Fornitore formeranno parte del Contratto, e il Fornitore rinuncia a qualsiasi diritto che potrebbe diversamente spettargli di far valere tali altre condizioni.
- 2.5 I riferimenti presenti nelle ABB CGC/Servizi a qualsiasi norma o disposizione normativa saranno, a meno che il contesto richieda altrimenti, da interpretarsi come riferimenti a tale norma o disposizione normativa come di volta in volta emendata, consolidata, modificata, estesa, nuovamente promulgata o sostituita.

#### 3. RESPONSABILITA' DEL FORNITORE

- 3.1 Il Fornitore dovrà fornire i Servizi e consegnare i Work Product come segue:
- 3.1.1 in conformità alle leggi ed ai regolamenti applicabili;
- 3.1.2 in conformità agli standard qualitativi indicati all'Articolo 9.1 e specificati nell'Ordine e negli altri documenti facenti parte del Contratto;
- 3.1.3 esenti da difetti e da diritti di terzi;
- 3.1.4 alla data di consegna specificata nell'Ordine;
- 3.1.5 nei quantitativi specificati nell'Ordine;
- 3.1.6 con tutte le competenze e la cura dovute in conformità con le migliori pratiche industriali.
- 3.2 Il Fornitore non potrà sostituire o modificare alcuno dei materiali concordati da utilizzarsi per la fornitura dei Servizi né apportare modifiche a componenti, disegno o altri criteri concordati per il Work Product senza il previo consenso scritto del Cliente.
- 3.3 Il Fornitore dovrà far sì che i Work Product vengano contenuti o imballati secondo la prassi consueta per Work Product del medesimo genere o, in assenza di una tale prassi, in maniera adeguata a preservare e proteggere i Work Product fino al completamento della Consegna.
- 3.4 Il Fornitore dovrà presentare le fatture in formato verificabile, nel rispetto delle vigenti norme inderogabili di legge locali del Fornitore e del Cliente, dei principi contabili generalmente accettati e delle esigenze specifiche del Cliente, riportando le seguenti informazioni minime: nome, indirizzo e persona di riferimento del Fornitore, inclusi i dati di contatto (telefono, indirizzo di posta elettronica ecc.); data fattura; numero fattura; numero d'Ordine (lo stesso indicato nell'Ordine); codice Fornitore (lo stesso indicato nell'Ordine); indirizzo del Cliente; quantità; specifica dei Servizi forniti; prezzo (importo totale fatturato); spese approvate dal Cliente ma non incluse nel prezzo (specificando importo e categoria); valuta; tasse o IVA (specificando l'importo); codice fiscale o partita IVA; condizioni di nagamento
- 3.5 Le fatture dovranno essere emesse al Cliente come indicato nell'Ordine e/o nelle Condizioni Contrattuali, e inviate all'indirizzo di fatturazione specificato nell'Ordine.
- 3.6 Le spese non concordate per iscritto non saranno rimborsate.
- 3.7 Il Cliente potrà emettere delle Variazioni d'Ordine al Fornitore per alterare, modificare, omettere, aggiungere, o altrimenti cambiare i Servizi ordinati o parte degli stessi, e il Fornitore dovrà eseguire tali Variazioni d'Ordine. Si applicheranno i prezzi unitari convenuti indicati nell'Ordine e/o diversamente convenuti tra il Cliente e il Fornitore
- 3.8 In nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei Servizi o la Consegna di Work Product al Cliente. In caso di Forza Maggiore, si applicherà quanto previsto all'Articolo 16.

#### 4. RESPONSABILITA' DEL CLIENTE

- 4.1 A fronte dei Servizi prestati dal Fornitore in conformità alle Condizioni Contrattuali, il Cliente corrisponderà al Fornitore gli onorari o il prezzo d'acquisto indicati nell'Ordine, nel rispetto dei termini di pagamento ivi specificati, fermo restando che la fattura sia conforme ai requisiti di cui agli Articoli 3.4 e 3.5. Qualora i termini di pagamento siano determinati da leggi vigenti e inderogabili, tali termini di legge prevarranno.
- 4.2 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali importi dovuti al Fornitore, o di trattenere il pagamento in caso di Servizi non prestati in conformità alle Condizioni Contrattuali.

#### 5. CONSEGNA

- 5.1 I Servizi dovranno essere prestati presso il luogo specificato nell'Ordine o, qualora tale luogo non sia stato specificato, presso l'indirizzo del Cliente specificato nell'Ordine.
- 5.2 I Work Product dovranno essere consegnati in conformità agli INCOTERMS 2010 DAP, presso il luogo di consegna specificato nell'Ordine, o, qualora tale luogo non sia stato specificato, presso la sede del Cliente.
- 5.3 Il Fornitore dovrà far sì che ciascuna Consegna di un Work Product sia accompagnata da una bolla di consegna, che dovrà contenere come minimo le seguenti informazioni (salvo diversamente richiesto dal Cliente): il numero d'Ordine, la data dell'Ordine, il numero di colli e il loro contenuto, qualora applicabile la voce doganale del paese in cui avviene la consegna e, in caso di consegna parziale, il saldo restante ancora da consegnare. Per i beni sottoposti a controllo, dovrà essere indicato il codice nazionale per il controllo delle esportazioni e, qualora i beni siano soggetti alla regolamentazione Statunitense delle esportazioni, nella bolla di consegna dovrà essere specificato l'Export Control Classification Number (ECCN, numero di classificazione per il controllo delle esportazioni) USA. Prove dell'origine preferenziale dei beni, così come dichiarazioni e marchi di conformità previsti nel paese di consegna o di destinazione dovranno essere prodotte senza che ne debba essere fatta richiesta; mentre certificati di origine, saranno forniti su richiesta.
- 5.4 I Work Product dovranno essere consegnati durante il normale orario di lavoro del Cliente salvo diversamente richiesto dal Cliente stesso.
- 5.4 All'atto della Consegna dei Work Product, il Fornitore (o lo spedizioniere dallo stesso incaricato) dovrà fornire al Cliente tutti i documenti di esportazione richiesti o necessari unitamente a una bolla di consegna.
- 5.5 La proprietà (titolarità) dei Work Product sarà trasferita in capo al Cliente all'atto della Consegna, salvo diversamente espressamente convenuto per iscritto. Per l'assegnazione della Proprietà Intellettuale nei Work Product che dovessero risultare dai Servizi, si applicherà l'Articolo 11.1.
- 5.6 Il Fornitore emetterà la fattura al Cliente all'atto della Consegna in conformità agli Articoli 3.4 e 3.5, ma tale fatturazione sarà effettuata separatamente dalla spedizione al Cliente dei Work Product.

#### 6. ACCETTAZIONE

- 6.1 Il Cliente non sarà ritenuto aver accettato alcun Servizio fintantoché non avrà avuto a disposizione un tempo ragionevole per ispezionarli successivamente al loro completamento ovvero, in caso prestazioni carenti, un periodo di tempo ragionevole dopo che tale carenza si sia palesata. Tale ragionevole periodo di tempo sarà determinato dalle specifiche dei Servizi, dalla prestazione carente e dalle circostanze di fornitura dei Servizi.
- 6.2 Qualora dei Servizi prestati o i Work Product consegnati al Cliente non fossero conformi all'Articolo 3 (Responsabilità del Fornitore), o fossero altrimenti non conformi all'Ordine, in tal caso, senza che ciò implichi alcuna limitazione ad eventuali altri diritti o rimedi che il Cliente possa avere in base all'Articolo 10 (Rimedi), il Cliente potrà rifiutare i Servizi e/o i Work Product e chiedere la sostituzione dei

Servizi e/o dei Work Product o recuperare tutti i pagamenti effettuati al Fornitore da parte del Cliente.

6.3 Qualora il Fornitore lo richieda, il Cliente invierà al Fornitore stesso una dichiarazione scritta di accettazione.

#### 7. RITARDI

Qualora la prestazione dei Servizi o la Consegna dei Work Product non rispettassero la/le data/e di prestazione/consegna convenuta/e, in tal caso, fatto salvo ogni altro diritto che possa vantare ai sensi del Contratto o della normativa vigente, il Cliente si riserva il diritto di:

7.1 risolvere il Contratto, o il rispettivo Ordine, in tutto o in parte;

- 7.2 rifiutare successive consegne/prestazioni di Servizi o Work Product che il Fornitore tenti di effettuare;
- 7.3 recuperare dal Fornitore le spese ragionevolmente sostenute dal Cliente per ottenere i Servizi o i Work Product sostitutivi da un altro fornitore:
- 7.4 chiedere il risarcimento danni per eventuali ulteriori costi, perdite o spese sostenuti dal Cliente che siano ragionevolmente attribuibili alla mancata prestazione dei Servizi o consegna dei Work Product da parte del Fornitore alle date convenute; e
- 7.5 richiedere l'applicazione delle penali , in aggiunta ai diritti di cui agli articoli da 7.1 a 7.4, qualora siano espressamente previste nel relativo Ordine.

#### 8. ISPEZIONE

- 8.1 Il Fornitore consentirà al Cliente e/o ai suoi incaricati di ispezionare i Servizi e di verificare i Work Product, o parte di essi, in qualsiasi momento prima del completamento del Servizio e/o dei Work Product.
- 8.2 Nonostante le eventuali ispezioni o verifiche a campione da parte del Cliente, resterà in capo al Fornitore la piena responsabilità della conformità dei Servizi a quanto indicato nell'Ordine. Ciò si applica sia che il Cliente abbia esercitato o meno il proprio diritto di ispezione e/o verifica, e non limiterà gli obblighi del Fornitore in base all'Ordine. Per evitare ogni dubbio, in nessun caso l'ispezione dei Servizi o la verifica dei Work Product da parte del Cliente e/o dei suoi incaricati esonererà il Fornitore da, né limiterà, le garanzie o le responsabilità del Fornitore in alcun modo.

#### 9. GARANZIA

- 9.1 Il Fornitore garantisce che i Servizi (compresi i Work Product):
- 9.1.1 sono conformi a tutte le specifiche convenute, ivi inclusi tutti i materiali, le lavorazioni e quant'altro specificato, alla documentazione e ai requisiti qualitativi o, in assenza degli stessi, sono eseguiti in conformità a prassi, procedure e standard generalmente accettati nel rispettivo settore e sono idonei per gli scopi per i quali Servizi aventi il medesimo tipo di descrizione verrebbero normalmente utilizzati e che gli esiti dei Servizi mantengono le funzionalità e le prestazioni attese dal Cliente in base alle informazioni, alla documentazione e alle dichiarazioni del Fornitore:
- 9.1.2 sono consoni e idonei per qualsiasi scopo particolare espressamente o implicitamente reso noto al Fornitore nell'Ordine;
- 9.1.3 sono nuovi e mai utilizzati (nel caso di Work Product) alla data della Consegna;
- 9.1.4 sono esenti da difetti e non gravati da diritti di terzi;
- 9.1.5 possiedono le qualità che il Fornitore ha presentato al Cliente nel campione, nel modello o in altro modo;
- 9.1.6 sono conformi all'Articolo 12 (Rispetto della Legge Applicabile).
- 9.2 Il periodo di garanzia sarà pari a ventiquattro (24) mesi dall'accettazione dei Servizi o dei Work Product, in assenza di un altro periodo di tempo indicato nell'Ordine o altrimenti espressamente convenuto per iscritto tra le Parti.
- 9.3 In caso di mancata osservanza della garanzia fornita in base al presente Articolo, il Cliente avrà il diritto di far valere i rimedi previsti al seguente Articolo 10 (Rimedi).

#### 10. RIMEDI

10.1 In caso di violazione delle obbligazioni di garanzia di cui all'Articolo 9 (Garanzia), o qualora il Fornitore altrimenti non rispettasse qualsiasi delle Condizioni Contrattuali, il Cliente dovrà dare comunicazione scritta al Fornitore di tale violazione delle obbligazioni di garanzia e dare al Fornitore l'opportunità di porvi tempestivamente rimedio. Qualora il Fornitore non intraprendesse alcuna azione per porre rimedio a tale violazione entro quarantotto (48) ore dal ricevimento di tale comunicazione del Cliente, il Cliente avrà diritto ad uno o più dei seguenti rimedi a propria discrezione e a spese del Fornitore:

10.1.1 concedere al Fornitore un'altra opportunità per svolgere gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che le Condizioni Contrattuali siano adempiute;

10.1.2 svolgere (o incaricare un terzo di svolgere) gli eventuali ulteriori lavori necessari per far sì che i Servizi siano conformi alle Condizioni Contrattuali;

10.1.3 ottenere la tempestiva sostituzione dei Servizi carenti con Servizi conformi alle Condizioni Contrattuali e esenti da difetti;

10.1.4 rifiutare di accettare ulteriori Servizi, ma senza esonero dalla responsabilità del Fornitore per i Servizi carenti prestati;

10.1.5 chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Cliente a seguito delle violazioni da parte del Fornitore delle Condizioni Contrattuali, di obblighi definiti dalla normativa o da qualsiasi legge applicabile;

10.1.6 richiedere l'applicazione delle penali espressamente indicate nell'Ordine;

10.1.7 risolvere il Contratto o l'Ordine ai sensi dell'Articolo 15.2.

10.2 Qualora fossero applicabili gli Articoli 10.1.1, 10.1.2 o 10.1.3, l'intero periodo di garanzia di cui all'Articolo 9.2 ripartirà ex novo.

10.3 I diritti e rimedi disponibili al Cliente e contenuti nelle Condizioni Contrattuali (incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le presenti CGC ABB/Servizi) sono cumulativi e non escludono gli eventuali altri diritti o rimedi previsti dalla legge o dal diritto

### 11. PROPRIETA' INTELLETTUALE

11.1 Il Fornitore cede sin d'ora al Cliente i diritti di piena proprietà relativi a qualsiasi Proprietà Intellettuale dei Work Product derivanti dai Servizi, per l'intera durata di tali diritti e ovunque nel mondo essi siano applicabili. Il Fornitore inoltre acconsente, su richiesta del Cliente e a proprie spese, a produrre tutta l'ulteriore documentazione e a svolgere tutti gli incarichi e a compiere tutte le ulteriori azioni che possano essere necessari per il perfezionamento del trasferimento del titolo di proprietà del Cliente relativo alla Proprietà Intellettuale, o a registrare il Cliente come titolare della Proprietà Intellettuale presso qualsiasi registro di competenza, ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo enti governativi o organizzazioni private di registrazione.

11.2 I Diritti di Proprietà Intellettuale relativi a Work Product creati dal o concessi in licenza al Fornitore precedentemente al rispettivo Ordine o al di fuori di tale Ordine, e le eventuali modifiche degli stessi ("Lavori Preesistenti") resteranno in capo al Fornitore o al rispettivo terzo già titolare. Qualora dei Lavori Preesistenti risultino incorporati in un Work Product consegnato dal Fornitore, il Cliente e le sue Controllate avranno una licenza d'uso irrevocabile, perpetua, trasferibile, non esclusiva, esente da royalty e valida in tutto il mondo, col diritto di sublicenziare, relativa ai Lavori Preesistenti in quanto parte di tale Work Product, ivi incluso il diritto di ulteriormente migliorare, sviluppare, commercializzare, distribuire, sublicenziare, sfruttare o altrimenti utilizzare il Work Product contenente tale Lavoro Preesistente. Ai sensi delle presenti ABB CGC/Servizi, al Fornitore non sarà impedito o limitato l'utilizzo del proprio know-how o dei propri Lavori Preesistenti durante l'attività di prestazione dei Servizi.

Fornitore dovrà, nonostante possa essere contrariamente previsto o diversamente contenuto nelle Condizioni Contrattuali (incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le presenti CGC ABB/Servizi), provvedere al Risarcimento DPI al Cliente. Il Risarcimento DPI è applicabile a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa e non limita eventuali ulteriori diritti di risarcimento del Cliente. L'obbligo del Fornitore di risarcire il Cliente come previsto in base al presente Articolo non si applica qualora e nella misura in cui la responsabilità o il danno siano stati causati dai preesistenti Diritti di Proprietà Intellettuale propri del Cliente conferiti ai, o implementati nei Work Product consegnati e/o nei Servizi prestati dal Fornitore.

11.4 Qualora venisse contestata una violazione nei confronti del Cliente, il Cliente potrà, fatti salvi i suoi diritti di cui all'Articolo 11.3, anche richiedere a propria discrezione e a spese del Fornitore che il Fornitore (i) faccia sì che il Cliente abbia il diritto di continuare a utilizzare i Work Product e/o i Servizi; (ii) modifichi i Work Product e/o la prestazione dei Servizi in modo tale che cessino di costituire una violazione; o (iii) sostituisca i Work Product e/o i Servizi in modo tale che non siano più in violazione di qualche diritto di terzi .

11.5 Qualora il Fornitore non possa soddisfare la richiesta del Cliente di cui sopra, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto o il rispettivo Ordine, di chiedere la restituzione di tutte le somme che il Cliente ha corrisposto al Fornitore in base all'Ordine e di chiedere il risarcimento in conformità all'Articolo 11.3 nonché per gli eventuali altri costi, perdite o danni sostenuti o riportati.

#### 12. CONFORMITA' ALLA LEGGE APPLICABILE

12.1 I Servizi coperti dalle Condizioni Contrattuali dovranno essere forniti dal Fornitore in conformità a tutte le rilevanti leggi, regolamenti e codici di condotta, orientamenti ed altri requisiti imposti dai governi o dagli enti governativi applicabili al Fornitore. Qualora tali regolamenti siano orientativi anziché inderogabili, lo standard di conformità al quale il Fornitore dovrà attenersi dovrà essere conforme alle migliori pratiche generalmente accettate nel relativo settore.

12.2 Entrambe le Parti garantiscono che ciascuna non effettuerà, direttamente o indirettamente, e di non essere al corrente del fatto che l'altra Parte o dei terzi effettueranno, direttamente o indirettamente, alcun pagamento, regalia o si assumeranno altri impegni nei confronti dei propri clienti, di pubblici ufficiali o di rappresentanti, amministratori e dipendenti di una Parte, o di qualsiasi altra parte, in maniera contraria alle leggi applicabili (ivi inclusa a titolo esemplificativo ma non esaustivo la U.S. Foreign Corrupt Practices Act) e, laddove applicabili, alle leggi promulgate dagli stati membri e firmatari che abbiano recepito la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri, e che rispetteranno tutte le relative leggi, regolamenti, ordinanze e norme in materia di concussione e corruzione. Nulla di quanto contenuto nelle presenti CGC ABB/ Servizi farà sì che una Parte o una delle sue Controllate possa essere tenuta a rimborsare all'altra Parte tali compensi effettivamente dati o promessi.

12.3 La violazione sostanziale da parte di una delle Parti di qualsiasi degli obblighi contenuti nel presente Articolo 12 (Conformità alla Legge Applicabile) potrà essere considerata dall'altra Parte una violazione sostanziale del relativo Rapporto Contrattuale tra le Parti, e darà il diritto a tale Parte di risolvere il Rapporto Contrattuale con effetto immediato, fatti salvi gli eventuali ulteriori diritti o rimedi previsti da tale Rapporto Contrattuale o dalla legge applicabile

12.4 Fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in qualsiasi Condizione Contrattuale, il Fornitore dovrà manlevare il Cliente, senza che siano convenuti dei limiti, da e contro ogni richiesta di risarcimento, azione legale, multa, passività, costo o danno, che dovessero insorgere da o in relazione a qualunque violazione dei suddetti obblighi, dalla risoluzione del relativo Rapporto Contrattuale e da qualsiasi non conformità con i regolamenti sul controllo delle

esportazioni, e il Fornitore rimborserà al Cliente qualsiasi passività e spesa che da tali violazioni dovesse derivare.

12.5 Il Fornitore riconosce e conferma sin d'ora di aver ricevuto copia del Codice di Condotta ABB e del Codice di Condotta dei Fornitori ABB o di essere stato informato su come accedere ai Codici di Condotta ABB online (<u>www.abb.com</u> – Integrity – Code of Conduct). Il Fornitore accetta di eseguire i propri obblighi contrattuali ai sensi delle Condizioni Contrattuali e del rispettivo Contratto, tenendo un comportamento aderente a standard etici sostanzialmente simili a quelli indicati nei suddetti Codici di Condotta ABB. Il Fornitore riconosce e conferma di avere ricevuto copia del Codice di Condotta ABB e del Codice di Condotta Fornitori ABB o di essere stato informato su come accedere ai Codici di Condotta ABB online (www.abb.com - Integrity - Code of Conduct). Il Fornitore accetta di adempiere ai propri obblighi contrattuali in base alle CGC ABB/Beni e al relativo rapporto contrattuale adottando gli standard di comportamento etico sostanzialmente simili a quelli indicati nei suddetti Codici di Condotta ABB.

12.6 Il Fornitore e i suoi subappaltatori dovranno rispettare le ABB Lists of Prohibited and Restricted Substances (Liste delle Sostanze Proibite e Soggette a Restrizioni ABB) e i reporting e altri requisiti relativi ai Conflict Minerals (minerali insanguinati) e tutti gli altri requisiti in materia di lavoro, sicurezza, salute, ambiente e qualità disponibili su <a href="https://www.abb.com">www.abb.com</a> — Supplying to ABB — Doing Business with ABB e altrimenti, e dovrà fornire al Cliente tutta la documentazione, le certificazioni e le dichiarazioni relative, se richieste. Qualsiasi dichiarazione da parte del Fornitore al Cliente (sia diretta che indiretta, per es. ove applicabile tramite l'ABB Supplier Registration and Pre-Qualification System (sistema di prequalificazione e registrazione fornitori ABB) concernente i materiali utilizzati per o in relazione ai Beni, verrà ritenuta quale dichiarazione contrattuale.

12.7 Il Fornitore dichiara e garantisce di essere a conoscenza e che attualmente adempie e che adempirà a tutte le leggi, norme, istruzioni e politiche applicabili in materia di import/export, compreso, tra l'altro, garantire i necessari sdoganamenti, licenze di import/export ed esenzioni, presentando le relative richieste presso i competenti enti governativi e/o provvedendo alle informazioni integrative relative alla fornitura di servizi, al rilascio o al trasferimento di merci, hardware, software e tecnologia a cittadini non statunitensi negli USA, o al di fuori degli USA, al rilascio e trasferimento di tecnologia e software con contenuto statunitense o derivato da software o tecnologia di origine statunitense.

12.8 Nessun bene o servizio compresi nei Servizi o nei Work Products proverrà da società o paese incluso nelle relative liste di boicottaggio pubblicate dalle autorità del paese in cui il bene o il servizio verrà utilizzato, o da autorità che abbiano altrimenti influenza sul bene o sul servizio che fa parte dei Servizi o dei Work Products. Se un qualsiasi Servizio o Work Product fosse soggetto o sarà soggetto a restrizioni sull'esportazione, sarà responsabilità del Fornitore di informare prontamente il Cliente per iscritto in merito ai dettagli di tali restrizioni.

12.9 Il Fornitore dovrà manlevare il Cliente da ogni rivendicazione, richiesta, passività, danni, spese, multe, penali, onorari di legali e da tutte le altre spese derivanti da restrizioni sull'esportazione che il Fornitore non ha rese note. Per quanto concerne le restrizioni sull'esportazione unicamente attribuibili all'utilizzazione dei Servizi o dei Work Products da parte del Cliente, la garanzia in questione si applicherà unicamente nella misura in cui il Fornitore risulti a conoscenza o avrebbe ragionevolmente dovuto essere a conoscenza di tale utilizzo.

12.10 Il Fornitore dovrà indicare i codici delle tariffe doganali del paese di consegna per tutti i Servizi o Work Products. Per i Servizi o Work Products soggetti a controllo, dovranno essere indicati i codici di controllo nazionali per l'esportazione e, se i Servizi o Work

Products sono soggetti alle norme USA sulle esportazioni, i codici di classificazione ECCN o ITAR. Prove sull'origine preferenziale nonché dichiarazioni e marchi di conformità del paese di consegna o di destinazione dovranno essere presentati senza che siano richiesti; i certificati di origine verranno presentati su richiesta.

#### 13. RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

13.1 Il Fornitore avrà l'obbligo di osservare la riservatezza in merito ai dati o alle informazioni acquisite durante l'esecuzione del Contratto indipendentemente dal fatto che tali dati o informazioni riguardino il Cliente, le Società Controllate o i loro clienti o fornitori ("Dati del Cliente"). Ciò comprende, in particolare, tra l'altro, tutto il know-how tecnico o commerciale, disegni, specifiche, invenzioni, processi o iniziative che risultino essere di natura riservata. Per la relativa sicurezza,

13.1.1 il Fornitore elaborerà o utilizzerà i Dati del Cliente solo in conformità con le istruzioni del Cliente stesso e con tutte le leggi e normative applicabili; al fine di eliminare qualsiasi dubbio, l'elaborazione in conformità con il Contratto verrà considerata quale trattamento dati effettuato su istruzione del Cliente;

13.1.2 il Fornitore eviterà di (i) utilizzare i Dati del Cliente per altri fini che non siano quelli di fornire i Servizi, o (ii) riprodurre i Dati del Cliente interamente o in parte in qualsiasi forma, fatta eccezione per i casi in cui ciò sia richiesto al fine di adempiere ai propri obblighi contrattuali; (iii) divulgare i Dati del Cliente o concedere accesso a tali dati a terzi senza il previo consenso scritto del Cliente; nessun terzo – nel significato qui conferito – sarà ritenuto subappaltatore approvato dal Cliente;

13.1.3 il Fornitore prenderà misure adeguate al tipo di Dati del Cliente da proteggere al fine di (i) evitare che persone non autorizzate abbiano accesso ai sistemi di elaborazione dati mediante i quali vengono elaborati o utilizzati i Dati del Cliente, (ii) evitare che i sistemi di elaborazione dati vengano usati senza autorizzazione, (iii) garantire che le persone aventi diritto all'uso del sistema di elaborazione dati abbiano accesso solo ai dati ai quali hanno diritto di accesso, e che i Dati del Cliente non vengano letti, copiati, modificati o eliminati senza autorizzazione nel corso dell'elaborazione o impiego e dopo la memorizzazione, (iv) garantire che i Dati del Cliente non siano letti, copiati, modificati o eliminati senza autorizzazione nel corso della relativa trasmissione o trasporto elettronico, e che sia possibile verificare e stabilire a quali enti si prevede di trasferire i Dati del Cliente mediante i relativi sistemi di trasmissione, (v) garantire che sia possibile verificare e stabilire se e da chi i Dati del Cliente sono stati immessi in sistemi di elaborazione dati, modificati o eliminati, (vi) garantire che, nel caso di elaborazione dei Dati del Cliente commissionata, i dati vengano elaborati in rigorosa conformità con le istruzioni del Cliente, (vii) garantire che i Dati del Cliente siano protetti da distruzione o perdita accidentale o illegale, (viii) garantire che i dati raccolti per fini differenti possano essere elaborati separatamente. Il Fornitore documenterà dettagliatamente l'attuazione delle misure tecniche e organizzative e la sottoporrà al Cliente per una revisione su richiesta. Se tale revisione implicherà la necessità di modifiche, queste dovranno essere applicate in via amichevole;

13.1.4 Il Fornitore garantirà e comproverà che i membri del suo staff che potrebbero venire a contatto con i Dati del Cliente nel corso dell'adempimento del loro dovere siano soggetti allo stesso obbligo di segretezza applicabile al Fornitore. Il Fornitore ne darà conferma per iscritto su richiesta del Cliente. Il Cliente potrà verificare in qualsiasi momento la conformità con le misure tecniche e organizzative adottate dal Fornitore con ragione vole preavviso;

13.1.5 Conferire incarichi a subappaltatori richiede il previo consenso del Cliente. Ciò si applica anche nei casi in cui un subappaltatore venga sostituito da un altro. I contratti conferiti dal Fornitore ai suoi subappaltatori dovranno essere formulati in maniera da risultare conformi ai requisiti relativi alla segretezza e alla tutela dei dati come pattuiti contrattualmente. Il Fornitore fornirà al Cliente le

informazioni sui punti essenziali di detti contratti e sulle misure attuate dai subappaltatori al fine di adempiere ai loro obblighi relativi alla segretezza e alla tutela dei dati. Se richiesto dal Cliente, il Fornitore presenterà la relativa documentazione contrattuale da sottoporre all'esame del Cliente. Il Fornitore farà in modo che il Cliente goda degli stessi diritti riguardo al controllo dei subappaltatori che sono prerogativa del Cliente nei confronti del Fornitore. I subappalti come qui intesi non comprendono i servizi ausiliari ordinati dal Fornitore a terzi che non siano in rapporto diretto con il Cliente, quali le telecomunicazioni, la manutenzione e il supporto all'utente, le pulizie, la revisione contabile o l'alienazione di dispositivi di trasferimento dati. Anche nei casi in cui i servizi ausiliari risultassero provenienti da terzi, il Fornitore dovrà garantire la segretezza e adottare misure di controllo.

13.2 L'obbligo della segretezza non si applica ai dati (i) la cui divulgazione è necessaria ai fini dell'esecuzione del Contratto; (ii) che sono di pubblico dominio nel momento in cui il Fornitore li riceve o che a seguito diventano di pubblico dominio senza l'intervento del Fornitore stesso; (iii) che erano già noti al Fornitore prima dell'inizio della sua attività a favore del Cliente e per i quali non si deve adempiere ad alcun obbligo di segretezza; (iv) che vengono resi accessibili al Fornitore da terzi e per i quali non si deve adempiere ad alcun obbligo di segretezza; o (v) che il Fornitore ha l'obbligo di divulgare in base a leggi inderogabili o a provvedimenti giuridicamente vincolanti di tribunali o pubbliche autorità. Per quanto il Fornitore desideri fare ricorso a una delle suddette eccezioni, l'onere della prova dell'esistenza dei presupposti fattuali in merito a tali eccezioni spetta al Fornitore.

13.3 Il Fornitore non dovrà trattenere i Dati del Cliente più a lungo di quanto richiesto ai fini della fornitura dei Servizi o di quanto stabilito dal Cliente. Immediatamente dopo la conclusione del Contratto o in qualsiasi momento a richiesta del Cliente, il Fornitore, a opzione del Cliente stesso, consegnerà immediatamente al Cliente tutte le copie dei dati forniti da quest'ultimo ai fini del Contratto o altrimenti ricevuti dal Fornitore nel corso della fornitura dei Servizi, e/o cancellerà in modo definitivo tutti i Dati del cliente dal proprio database. Il Fornitore certificherà al Cliente di non avere trattenuto copie dei Dati del Cliente mediante conferma scritta della relativa eliminazione. La conferma sarà sottoscritta da firmatari debitamente autorizzati del Fornitore.

13.4 In merito a dati o informazioni che appartengono al Cliente o alle sue Controllate riguardanti una persona fisica o una persona giuridica o altra entità identificata o identificabile che risultino soggette a leggi o norme applicabili sulla tutela dei dati o della privacy, o qualificabili quali informazioni di identificazione personale ai sensi delle leggi in vigore ("Dati Personali"), il Fornitore si atterrà a tutte le leggi e a tutte le norme in vigore in materia di tutela dei dati e della privacy. A integrazione delle altre disposizioni del presente Articolo 13, si applica quanto segue:

13.4.1 Il Fornitore non elaborerà Dati Personali in un paese - ne vi trasferirà Dati Personali - che non possieda un livello di tutela dei dati almeno equivalente a quello che si applica nel paese di origine dei Dati Personali senza il previo consenso scritto del Cliente. Su richiesta del Cliente e ove imposto dalle leggi in vigore, in particolare se il Cliente e le sue Controllate si trovano in Svizzera o in un paese membro dell'Unione Europea (UE) o altro paese firmatario dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE), il Fornitore conviene di stipulare un accordo separato di trasferimento dati (Clausole contrattuali tipo dell'UE/Accordo sull'elaborazione dei dati della Svizzera) con il Cliente e/o le sue Controllate per il trasferimento di Dati Personali a paesi terzi.

13.4.2 Il Fornitore informerà il Cliente senza indugio in merito a incidenti seri che dovessero verificarsi nel corso della normale attività, a sospetti su violazioni della riservatezza dei dati o ad altre irregolarità riguardanti l'elaborazione dei Dati Personali del Cliente o delle sue

Controllate. In tal caso il Fornitore e il Cliente converranno se proseguire o meno il trattamento dei Dati Personali. Il Fornitore terrà informato il Cliente senza indugio in merito ai controlli effettuati e alle misure adottate dalle autorità di sorveglianza. Ciò si applica anche alle indagini concernenti reati amministrativi o penali.

13.4.3 Il Fornitore si atterrà a qualsiasi richiesta del Cliente di accedere, correggere, bloccare o cancellare i Dati Personali se il Cliente vi sarà obbligato in base alle leggi.

13.4.4 Nel caso in cui la legislazione del paese nel quale il Fornitore fornisce Servizi al Cliente o alle sue Controllate richieda un contratto che regoli certi aspetti della riservatezza dei dati non tutelati dall'Articolo 13, il Fornitore conviene di stipulare tale tipo di contratto.

13.5 Il Fornitore conviene che al Cliente sarà consentito fornire le informazioni da esso ricevute ad altra Controllata ABB.

13.6 L'obbligo delle riservatezza e della tutela dei dati resterà in vigore per un periodo di tempo indefinito e pertanto il presente Articolo 13 resterà in vigore oltre la scadenza o la conclusione del Contrato per qualsiasi motivo.

#### 14. RESPONSABILITA' E MANLEVA

14.1 Fatte salve le norme inderogabili di legge, il Fornitore dovrà risarcire/manlevare il Cliente rispetto a tutti i danni e le perdite riportati in relazione ai Servizi, a prescindere dal fatto che il Fornitore si sia reso responsabile di condotta negligente o colposa (i) per eventuali violazioni da parte del Fornitore delle Condizioni Contrattuali, e (ii) per eventuali pretese, ad eccezione del Risarcimento DPI rispetto al quale si applica esclusivamente l'Articolo 11 (Violazioni dei Diritti di Proprietà Intellettuale), avanzate da terzi (ivi inclusi i dipendenti del Fornitore) nei confronti del Cliente in relazione ai Servizi e nella misura in cui i relativi passività, perdita, danno, lesione, costo o spesa siano stati causati da, si riferiscano a o derivino dai Servizi prestati dal Fornitore e/o dai suoi subappaltatori. Se così richiesto dal Cliente, il Fornitore dovrà difendere il Cliente da eventuali pretese di terzi che dovessero derivare da o in relazione a i Servizi.

14.2 Il Fornitore sarà responsabile del controllo e della gestione di tutti i propri dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, e sarà responsabile per le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni di ciascuno dei propri dipendenti, fornitori e/o subappaltatori, agenti, rappresentanti o lavoratori alla stessa stregua di come se fossero le azioni, omissioni, negligenze od obbligazioni del Fornitore.

14.3 Le disposizioni del presente Articolo 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno a qualsiasi esecuzione, accettazione o pagamento in base alle presenti CGC ABB/Servizi e si estenderanno a eventuali Servizi sostituiti o rimpiazzati prestati dal Fornitore al

14.4 Salvo diversamente espressamente indicato nel relativo Ordine, il Fornitore dovrà mantenere in essere, e se così richiesto fornirne le prove, un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile nonché una polizza infortuni/responsabilità del datore di lavoro e, laddove applicabile, una polizza assicurativa per le merci in transito, presso una compagnia assicurativa di comprovate reputazione e solidità finanziaria. Nulla di quanto contenuto nel presente Articolo 14 (Responsabilità e Manleva) potrà sollevare il Fornitore da alcuna delle proprie responsabilità contrattuali o altre responsabilità previste dalla legge. L'importo assicurato non potrà essere considerato né interpretato come una limitazione di responsabilità.

14.5 Il Cliente si riserva il diritto di compensare eventuali richieste di risarcimento in base all'Ordine con eventuali importi dovuti al Fornitore

#### 15. DURATA E RISOLUZIONE

15.1 Il Cliente potrà recedere unilateralmente in qualsiasi momento dal Rapporto Contrattuale o da un Ordine disposto in base alle presenti CGC ABB/Servizi, in tutto o in parte, mediante invio al Fornitore di un preavviso scritto di trenta (30) giorni di calendario,

salvo diversamente espressamente indicato nell'Ordine in questione. In tal caso, il Cliente dovrà pagare al Fornitore il valore dei Servizi già prestati, oltre ai comprovati costi diretti ragionevolmente sostenuti dal Fornitore per la parte dei Servizi non ancora prestata, ma che tuttavia non potrà in nessun caso essere superiore al prezzo di acquisto convenuto per i Servizi in base al relativo Ordine. Al Fornitore non sarà dovuto alcun ulteriore risarcimento. Sono espressamente escluse compensazioni per eventuali spese e acquisto di materiali relativi ai Servizi non ancora prestati.

15.2 In caso di inadempimento alle Condizioni Contrattuali da parte del Fornitore, quale ad esempio un inadempimento alle obbligazioni di garanzia, il Cliente avrà il diritto di risolvere il Contratto o l'Ordine disposto in base alle presenti CGC ABB/Servizi qualora il Fornitore non intraprenda idonee e tempestive azioni per porre rimedio all'inadempimento come richiesto dal Cliente, secondo quanto disposto all'Articolo 10 (Rimedi). In tal caso, il Cliente non avrà alcun obbligo di risarcire il Fornitore per la parte dei Servizi già prestati e il Fornitore sarà tenuto a restituire al Cliente gli eventuali compensi ricevuti dal Cliente per i Servizi prestati.

15.3 Il Cliente avrà il diritto di risolvere l'Ordine e/o il Contratto con effetto immediato mediante invio di una comunicazione scritta al Fornitore in caso di richiesta o emissione di un provvedimento cautelare, o approvazione di un concordato preventivo, o presentazione di istanza di fallimento o emissione di una dichiarazione di fallimento nei confronti del Fornitore o qualora dovesse insorgere una circostanza tale da conferire al tribunale o a un creditore il diritto di nominare un liquidatore o un curatore fallimentare o di presentare istanza di fallimento o di emettere una dichiarazione di fallimento o venga intrapresa altra azione simile o analoga nei confronti o da parte del Fornitore a causa del proprio stato di insolvenza o in conseguenza di una situazione debitoria.

15.3 All'atto della risoluzione, il Fornitore dovrà immediatamente restituire al Cliente, in maniera sicura e a proprie spese, tutte le proprietà del Cliente (ivi inclusi documentazione, dati, e Proprietà Intellettuale applicabile) e le informazioni del Cliente di cui il Fornitore sia in possesso o che si trovino sotto il controllo del Fornitore in quel momento, e fornire al Cliente informazioni e documentazione complete relative alla parte dei Servizi già prestati.

### 16. FORZA MAGGIORE

16.1 Nessuna delle Parti sarà ritenuta responsabile in caso di ritardata o mancata esecuzione dei propri obblighi in base a un Ordine qualora la ritardata o mancata esecuzione sia riconducibile ad un evento di "Forza Maggiore." Per evitare ogni dubbio, per Forza Maggiore si intende un evento non prevedibile dalla Parte interessata al momento dell'emissione dell'Ordine in questione, che sia inevitabile e al di fuori del controllo della Parte interessata, e rispetto al quale la Parte interessata non sia responsabile, fermo restando che tale evento impedisca alla Parte interessata di eseguire l'Ordine in questione nonostante ogni ragionevole sforzo, e che la Parte interessata invii un avviso all'altra Parte entro cinque (5) giorni di calendario dal verificarsi dell'evento di Forza Maggiore in questione.

16.2 Qualora si verificasse un evento di Forza Maggiore che si protrae per oltre trenta (30) giorni di calendario, ciascuna Parte avrà il diritto di risolvere l'Ordine in questione con effetto immediato mediante invio di avviso scritto all'altra Parte, senza che ciò comporti alcuna responsabilità nei confronti dell'altra Parte. Ciascuna Parte dovrà fare ogni ragionevole sforzo per ridurre al minimo gli effetti di un evento di Forza Maggiore.

# 17. CESSIONE E SUBAPPALTO

17.1 Il Fornitore non potrà cedere, trasferire o assoggettare a gravami alcun Ordine o parti dello stesso (ivi inclusi eventuali crediti monetari verso il Cliente) senza il previo consenso scritto del Cliente.

17.2 Il Cliente potrà in qualsiasi momento cedere, trasferire, assoggettare a gravami, subappaltare o in qualsiasi altra maniera disporre di tutti o alcuni dei propri diritti od obblighi in base

all'Ordine in questione e/o alle Condizioni Contrattuali a qualsiasi delle proprie Controllate.

#### 18. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata, corriere, fax o posta elettronica all'indirizzo della Parte interessata come indicato nell'Ordine o ad altro indirizzo che tale Parte potrà aver all'uopo comunicato per iscritto all'altra. Gli invii a mezzo posta elettronica e fax richiedono espressamente la conferma scritta da parte della Parte ricevente. Le conferme di lettura elettroniche non potranno in nessun caso essere considerate come una conferma di ricevimento della comunicazione. Le firme elettroniche non saranno valide, salvo espressamente convenuto per iscritto da rappresentanti delle Parti debitamente autorizzati.

#### 19. RINUNCE

La mancata applicazione o il mancato esercizio, in qualsiasi momento o per un qualsiasi periodo, di qualsiasi clausola delle Condizioni Contrattuali o di un Ordine non costituisce una rinuncia a far valere tale clausola né potrà essere interpretato come tale, e non inficerà il diritto di far valere in un momento successivo tale clausola o qualsiasi altra clausola contenuta nel presente documento.

# 20. LEGGE REGOLATRICE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

20.1 Il Contratto e/o le Condizioni Contrattuali (incluse a titolo esemplificativo ma non esaustivo le presenti CGC ABB/Servizi) saranno disciplinati dalle e dovranno essere interpretati in conformità alle leggi del paese (e/o dello stato, a seconda del caso) in cui è ha sede legale il Cliente, tuttavia con esclusione delle norme sul conflitto di leggi e della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci.

20.2 Per la risoluzione di controversie domestiche, laddove il Cliente e il Fornitore hanno la sede legale nello stesso paese, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa al Contratto o alle Condizioni Contrattuali (comprese le presenti ABB CGC/Servizi), ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale così costituito, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere sottoposta alla giurisdizione dei tribunali competenti del luogo in cui il Cliente ha la sede legale, a meno che le Parti non abbiano convenuto per iscritto altri fori o di rimettersi ad arbitrato.

20.3 Per la definizione di controversie transfrontaliere, laddove il Cliente e il Fornitore hanno sede legale in paesi diversi, salvo diversamente convenuto per iscritto tra le Parti, qualsiasi controversia o divergenza derivante dal o relativa al Contratto o alle Condizioni Contrattuali (comprese le presenti ABB CGC/Servizi), ivi inclusa qualsiasi questione relativa alla loro esistenza, validità o risoluzione o al rapporto legale così costituito, che non possa essere definita bonariamente, dovrà essere definita ai sensi del Regolamento di Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale da tre arbitri nominati in conformità a tale Regolamento. L'arbitrato avrà sede nel luogo in cui è il Cliente, ha la sede legale, salvo diversamente convenuto per iscritto. La lingua del procedimento e del lodo sarà la lingua inglese. La decisione degli arbitri sarà definitiva e vincolante per entrambe le Parti, e nessuna delle Parti potrà adire un tribunale ordinario statale o alcun'altra autorità per impugnare il lodo.

20.4 In caso di controversia, la Parte soccombente rimborserà alla Parte vincitrice gli onorari dei legali della Parte vincitrice stessa, oltre agli altri costi ragionevolmente sostenuti in relazione alla controversia.

# 21. SEPARABILITA'

L'invalidità o la non opponibilità di qualsiasi clausola o di qualsiasi diritto derivante in base alle Condizioni Contrattuali non inficerà la validità o l'opponibilità dei restanti clausole e diritti, e le Condizioni Contrattuali saranno efficaci come se la disposizione nulla, illegale o non opponibile fosse stata cancellata e sostituita con una disposizione

avente un effetto economico simile a quello della clausola cancellata, qualora ciò sia possibile.

#### 22. SOPRAVVIVENZA

22.1 Le disposizioni delle Condizioni Contrattuali per le quali sia espressamente previsto che debbano sopravvivere alla risoluzione o, data la loro natura o il contesto, per le quali sia previsto che debbano sopravvivere a tale risoluzione, resteranno pienamente in vigore nonostante la risoluzione.

22.2 Gli obblighi di cui agli Articoli 9 (Garanzia), 10 (Rimedi), 11 (Proprietà Intellettuale), 13 (Riservatezza e Protezione dei Dati) e 14 (Responsabilità e Manleva) sopravvivranno alla risoluzione del Contratto.

#### 23. TOTALITA' DELLE INTESE

Le Condizioni Contrattuali e l'Ordine costituiscono l'intero Contratto e la totalità delle intese raggiunte tra le Parti, e sostituiscono ogni precedente contratto, accordo o intesa tra le Parti, sia verbale sia per iscritto, tranne nel caso di truffa o falsa dichiarazione.

#### 24. RAPPORTO FRA LE PARTI

24.1 Il rapporto fra le Parti è quello di parti autonome che operano a condizioni di mercato e nulla di quanto contenuto nel presente Rapporto Contrattuale potrà essere considerato tale da costituire il Fornitore come un rappresentante o dipendente del Cliente o da costituire un qualsiasi tipo di partnership col Cliente, e il Fornitore non è autorizzato a rappresentare il Cliente come tale.

24.2 Il Fornitore sarà responsabile di tutte le attività condotte dai propri dipendenti in relazione ai Servizi e/o ai Work Product.

24.3 Il Fornitore si assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualsiasi incidente o malattia professionale che dovesse colpire i propri dipendenti in relazione alla prestazione dei Servizi.

24.4 Si conviene espressamente che il Rapporto Contrattuale non implica alcun rapporto di subordinazione tra il Cliente e il Fornitore, o tra il Cliente e i dipendenti del Fornitore incaricati dell'esecuzione del Contratto. Il Cliente rimarrà esente da eventuali responsabilità o passività dirette o indirette in materia d lavoro, previdenza sociale o tasse rispetto al Fornitore e ai dipendenti del Fornitore incaricati della fornitura dei Servizi o dei Work Product ai sensi del Contratto.

24.5 Il Fornitore, a proprio nome, impiegherà o instaurerà i rapporti con tutto il personale necessario per fornire in maniera efficace i Servizi e/o i Work Product, i quali non agiranno, in alcuna circostanza, in qualità di dipendenti del Cliente.

24.6 Il Fornitore sarà l'unico ed esclusivo responsabile per eventuali richieste di risarcimento e/o azioni legali intentate dai propri dipendenti e dovrà manlevare e tenere indenne il Cliente da tali richieste di risarcimento e/o azioni legali. Il Fornitore si impegna a comparire volontariamente in tribunale, riconoscendo il proprio status di unico ed esclusivo datore di lavoro, e a fornire al Cliente tutta la documentazione richiesta necessaria a garantire al Cliente l'idonea difesa legale in giudizio.

24.7 Il Cliente è autorizzato a effettuare eventuali pagamenti dovuti ai dipendenti del Fornitore che prestano i Servizi previsti dal Contratto allo scopo di evitare azioni legali. Tali pagamenti potranno essere effettuati trattenendo eventuali crediti del Fornitore, mediante compensazione o in qualsiasi altro modo. Il Fornitore presterà tutto il supporto richiesto dal Cliente relativamente a tali pagamenti, e dovrà rimborsare al Cliente gli eventuali pagamenti effettuati.

# 25. ULTERIORI ASSICURAZIONI

Le Parti faranno ed eseguiranno ogni ulteriore atto che siano ragionevolmente richiesto per dare piena efficacia ai diritti conferiti e alle operazioni previste dal Contratto e/o dalle Condizioni Contrattuali.

# 26. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI NEGLI APPALTI PUBBLICI

a) Il Fornitore – in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente nell'ambito del Contratto principale – si impegna ad assolvere, laddove applicabile, a

tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, come Firma del Fornitore: modificata dalla legge n. 217/2010.

- b) In particolare, al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari per prevenire infiltrazioni criminali, il Fornitore deve utilizzare, per i movimenti finanziari associati alle attività del Contratto, uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
- c) Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, o tramite Ri.Ba.
- d) Tutti i movimenti finanziari relativi alle attività del Contratto dovranno indicare: il relativo codice identificativo di gara (CIG) e, laddove previsto, il codice unico di progetto (CUP) associato. Il Fornitore si impegna ad indicare il CIG (e, laddove previsto, il CUP) in tutte le fatture che emetterà al Cliente.
- e) Il Fornitore è tenuto a trasmettere al Cliente gli estremi del suddetto conto corrente dedicato entro 10 giorni dalla stipula del Contratto nonché, entro il medesimo termine, le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su quel conto. Il Fornitore dovrà inoltre comunicare tempestivamente eventuali variazioni relative ai dati trasmessi.
- f) Qualora i crediti del Fornitore derivanti dal Contratto, previa approvazione scritta del Cliente, siano oggetto di cessione a terzi, i suddetti obblighi dovranno essere adempiuti anche dal cessionario. A tal fine, il Fornitore si impegna, anche con promessa del fatto del terzo, a far sì che il cessionario si assuma gli obblighi di cui sopra.
- g) La violazione da parte del Fornitore di una o più disposizioni della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010, legittimerà il Cliente a dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto.
- h) A pena di nullità del Contratto, il Fornitore si obbliga ad includere nei contratti con i suoi subappaltatori, subfornitori o subcontraenti, previa autorizzazione scritta del Cliente, una clausola simile in base alla quale ciascuno di essi si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi del suddetto art. 3 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010.
- i) Il Fornitore in qualità di subappaltatore/subfornitore/subcontraente del Cliente, si obbliga a comunicare tempestivamente alla parte contraente associata al CIG comunicato dal Cliente nonché alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo competente – il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte della propria controparte.

Firma del Fornitore:

Per le finalità e ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile Italiano, il Fornitore accetta ed approva espressamente i seguenti articoli:

Articolo 2 – Applicazione delle Condizioni;

Articolo 3 – Responsabilità del Fornitore;

Articolo 4 – Responsabilità del Cliente;

Articolo 6 - Accettazione;

Articolo 8 - Ispezione;

Articolo 10 – Rimedi;

Articolo 11 - Proprietà Intellettuale;

Articolo 12 - Conformità alla Legge Applicabile;

Articolo 14 – Responsabilità e Manleva;

Articolo 15 – Durata e Risoluzione;

Articolo 16 – Forza Maggiore;

Articolo 17 – Cessione e Subappalto;

Articolo 20 - Legge Regolatrice e Risoluzione delle Controversie.

